

DELIBERA N. 276/09/CONS

Ordinanza - Ingunzione alla società "Top Line 2005 S.R.L." ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, (di seguito, "*il regolamento in materia di procedure sanzionatorie*");

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 29/08//DIT del 24 ottobre 2008, con il quale è stata contestata alla società Top Line 2005 S.r.l. con sede legale in Roma (00124), Via Maurice Ravel, n. 347 a/20, la violazione dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR, per aver pubblicizzato con scritte in sovrapposizione nel corso dei programmi delle emittenti satellitari "Etruria Channel" il giorno 1 dicembre 2007, "Italian Music" il giorno 5 dicembre 2007 e "XL TV" il giorno 7 dicembre 2007, le numerazioni 892090, 166100494, 166100496, 166150021, 166150022, 892223201, 899009300, 899009303, 899009363, 899060611, 899060612, 899099300, 899109005, 899111500, 899111522, 899727335, 899727348, 899737470, 899828282, 892223201, senza alcuna indicazione del costo, della durata e

della tipologia del servizio offerto, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie difensive da parte della società Top Line 2005 S.r.l.;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 18 marzo 2009 ha ritenuto opportuno richiedere ulteriori approfondimenti, determinando in tal modo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del sopra citato regolamento di cui alla delibera n.136/06/CONS, la proroga di sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento in questione, di cui è stata inviata comunicazione tramite raccomandata AR n. 13516081975 alla predetta società con nota del 23 marzo 2009, prot. n. 23478/09 non ritirata dal destinatario a seguito di compiuta giacenza presso gli uffici postali;

OSSERVATO che la responsabilità dei fatti in esame deve essere ascritta integralmente ed in via esclusiva alla società Top Line 2005 S.r.l., fornitrice del servizio oggetto della pubblicità illegittima;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da determinarsi tra un minimo di € 25.823,00 ed un massimo di € 154.937.070,00;

CONSIDERTO che le violazioni accertate dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR risultano compiute dalla società Top Line 2005 S.r.l. attraverso tre distinte emittenti satellitari, in un medesimo giorno per ciascuna di esse;

RITENUTO, in considerazione di tali elementi ed in particolare dell'elemento temporale, il carattere unitario della violazione per le numerazioni a sovrapprezzo di cui ai punti 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 34, 37, 38, 40, 43, 46 del verbale di accertamento n. 29/08, per quelle di cui ai punti 3, 6, 9, 12, 15, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 35, 41, 44, 47, 48, e per quelle di cui ai punti 4, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49, 50 del medesimo verbale di accertamento;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la società Top Line 2005 S.r.l. ha violato la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR cagionando un grave pregiudizio per l'utenza del servizio a sovrapprezzo sulle numerazioni 892090, 166100494, 166100496, 166150021, 166150022, 892223201, 899009300, 899009303, 899009363, 899060611, 899060612, 899099300, 899109005,

899111500, 899111522, 899727335, 899727348, 899737470, 899828282, 892223201 in quanto pubblicizzate senza indicazione del prezzo del servizio;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la società Top Line 2005 S.r.l. non ha posto in essere alcun attività volta a rimuovere le conseguenze dei comportamenti illeciti;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Top Line 2005 SRL è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR, anche con riferimento agli impegni assunti proprio in relazione a tale disposizione con la società "Telecom Italia S.p.A.", "Decatel S.r.l.", "Webcom TLC S.r.l.", nei contratti di cessione delle numerazioni sopra indicate;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per ciascuna delle 3 violazioni summenzionate, nella misura pari al doppio del minimo edittale, previsto dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, equivalente ad euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquaratasei/00), per un importo complessivo di Euro 154.938,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentotto/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Top Line 2005 S.r.l. con sede legale in Roma, Via Maurice Ravel, n. 347 a/20, il pagamento di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquaratasei /00), per ciascuna delle 3 violazioni contestate, così come in motivazione individuate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per un importo complessivo di euro 154.938,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentotto/00).

DIFFIDA

la società Top Line 2005 S.r.l. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 276/09/CONS*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 276/09/CONS”.

Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell’art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 20 maggio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola